

Regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca (in applicazione del DM 45/2013) (in vigore FINO al 37° ciclo)

(...)

ART. 8

BORSE E CONTRIBUTI

1) Le borse di studio sono determinate ai sensi del Decreto del Rettore di istituzione dei corsi di cui all'art. 1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.

2) Le borse di studio sono assegnate ai vincitori dal Collegio Docenti.

A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30/4/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9/6/97.

I posti riservati agli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono assegnati agli studenti idonei in possesso dei requisiti previsti per la figura professionale di riferimento che dovrà essere assunta dall'impresa.

3) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalla Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4 comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e succ. modif. e integr. Sono preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

4) L'Università può stipulare convenzioni, in data antecedente alla scadenza del bando, per il finanziamento di borse di studio comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi con soggetti estranei all'amministrazione universitaria anche in applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazione ed integrazioni.

5) Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogazione a seguito del superamento della verifica.

La durata della erogazione della borsa è pari all'intera durata del corso.

6) Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza mensile salvo comunicazione del coordinatore di mancato adempimento degli obblighi del Dottorando.

7) L'importo della borsa è aumentato per l'eventuale soggiorno all'estero per attività di ricerca nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.

8) A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

(...)